

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARENGHI ANDREA

Nella seduta del 28/01/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 26.09.2013, preceduto da reclamo in data 30.05.2013, non riscontrato dall'intermediario, il ricorrente lamenta di aver subito un protesto illegittimo in relazione ad un assegno bancario per € 750,00 poi effettivamente addebitato sul suo conto corrente dall'intermediario in data 10.10.12. Chiede quindi di vedersi attribuire un risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'illegittimo protesto.

L'intermediario, che in sede di reclamo aveva manifestato la propria disponibilità a definire bonariamente la vicenda, rileva di aver agito con diligenza. In data 8.10.12 l'assegno in questione, emesso il 30.09.12, veniva infatti presentato all'incasso quando il conto corrente era privo della necessaria provvista. Per tale motivo il titolo veniva consegnato al notaio per il relativo protesto. Ricostituitasi la provvista, l'assegno veniva poi addebitato il 10.10.12. La resistente contesta quindi la pretesa formulata, rilevando in particolare il difetto di anti giuridicità della condotta e la mancata prova dei danni.

DIRITTO

Il ricorrente propone una doppia domanda. Per un verso chiede all'Arbitro di ordinare la cancellazione del protesto, essendo intervenuto il pagamento del titolo mediante addebito in conto corrente. Per altro verso chiede il risarcimento dei danni che assume di aver subito a causa dell'illegittimo protesto.

Sotto un primo profilo la domanda appare inammissibile, sfuggendo alla competenza del Collegio la possibilità di ordinare la cancellazione del protesto. Alla pubblicazione dell'elenco dei protesti provvedono infatti le Camere di commercio, su segnalazione dei pubblici ufficiali abilitati ad elevarli (art. 1 e 3 l. 77/1955, come modificata dalla l. 235/2000), nei cui confronti non può estendersi la competenza dell'Arbitro.

Sotto il secondo profilo, inerente la richiesta risarcitoria, ad avviso del Collegio la domanda è priva di fondamento.

È infatti pacifico che in data 8.10.12, al momento della presentazione del titolo per l'incasso, sul conto corrente del ricorrente non sussistesse la provvista necessaria al pagamento dell'assegno bancario emesso il 30.09.12.

Appare quindi legittimo il comportamento della resistente, che, di fronte all'insoluto, trasmette il titolo al notaio perché venga elevato il protesto, salvi i meccanismi impeditivi previsti dalla legge.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO